



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 22/05/2024

OGGETTO:

GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRA IL COMUNE, L'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, UNICREDIT SPA, E ALTRI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 06871/24 DEL 14.03.2024 – PRONUNCIATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8326/2020 DELL'AZIENDA ASA E DI QUELLO INCIDENTALI DI UNICREDIT SPA CONFERIMENTO DI INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV. STEFANO CRESTA E ALL'AVV. LAURA POLITO DEL FORO DI TORINO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **tre** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Assessore	X	
GHIRMU HELEN	Assessore	X	
NASTRO MICHELE	Assessore	X	
	Totale:	5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 127 del 22/05/2024

OGGETTO: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO TRA IL COMUNE, L'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, UNICREDIT SPA, E ALTRI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 06871/24 DEL 14.03.2024 – PRONUNCIATA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8326/2020 DELL'AZIENDA ASA E DI QUELLO INCIDENTALI DI UNICREDIT SPA CONFERIMENTO DI INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV. STEFANO CRESTA E ALL'AVV. LAURA POLITO DEL FORO DI TORINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'ordinanza n. 06871/24 del 14.03.2024 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile ha accolto il primo motivo del ricorso r.g. n. 8326/2020 dell'Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria nonché il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da Unicredit Spa e ha cassato la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino n. 1367/2018 (fase rescindente) e quella definitiva n. 1910/2019 (fase rescissoria) che avevano ritenuto nullo il lodo arbitrale del 10.02.2016 che aveva condannato (oltre alle – allora esistenti - Comunità Montane poi soppresse) il Comune e gli altri Enti Locali soci del Consorzio Asa secondo le rispettive quote di partecipazione (e senza vincolo di solidarietà) a ripianare i debiti d ASA per oltre € 37 milioni, oltre a quelli risultanti al termine della procedura di amministrazione straordinaria.
- Ciò in quanto la Corte ha ritenuto legittimo l'art. 28 dello Statuto del Consorzio ASA (che prevede l'obbligo dei partecipanti al Consorzio di ripianare eventuali perdite risultanti dal bilancio consuntivo, in proporzione delle quote di partecipazione) in quanto ha considerato che l'art. 6 comma 19 del Decreto Legge n. 78-/2020 – che vieta alle amministrazioni pubbliche di ripianare le perdite delle società partecipate – non possa essere applicato in via analogica (come aveva ritenuto la Corte d'Appello di Torino nella impugnata sentenza) a un Consorzio come ASA non avente struttura societaria.
- Accogliendo il quarto motivo dei ricorsi di A.S.A. e di Unicredit, la Suprema Corte ha anche ritenuto erronea la sentenza della Corte di appello laddove ha interpretato l'art. 28 dello Statuto ASA nel senso di limitare l'obbligo di ripianamento alle sole perdite derivanti dall'esercizio di attività riconducibili alla gestione dei servizi pubblici.
- Le vicende di merito “contabile” del giudizio – ricordo che la Corte di Appello nella impugnata sentenza ha ritenuto di non poter emettere un provvedimento di condanna a carico dei consorziati “in quanto le risultanze dei bilanci non sono idonee a dimostrare i costi sociali, essendo inattendibili” – non sono state esaminate dalla Cassazione (esulando dalla competenza giurisdizionale della stessa) che ha rinviato a un successivo giudizio da attivarsi con nuova citazione, entro il termine perentorio di tre mesi dal 14 marzo 2024 quindi entro il 14 giugno 2024 ciascuna delle parti interessate, innanzi alla Corte d'Appello.

Rilevato che:

- L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6871/2024 non ha risolto la controversia, lasciando in piedi numerose questioni relative alla esistenza e all'entità del diritto di credito di ASA nei confronti dei consorziati, tra cui il Comune, che pertanto intende difendersi e far valere le proprie ragioni nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. contro ASA e UNICREDIT spa e in contraddittorio con tutte le altre Amministrazioni già parti nei giudizi innanzi alla Corte d'Appello di Torino e nel giudizio innanzi alla Corte di Appello r.g. n. 8326/2020.

Considerato che a seguito incontro tra i 13 Sindaci in data 29 aprile u.s. è stato deciso dall'Amministrazione comunale in carica, di dare incarico all'Avvocato Cresta di andare avanti innanzi alla Corte di Appello;

Viste le note pervenute dell'Avvocato Cresta n. 9944/2024- 1000672024 e la nota di precisazione dell'Avvocato Damini, nella Sua qualità di Sindaco n. 10007/2024 e successiva nota n. 10495 di precisazioni,

Viste le comunicazioni dell'avvocato Cresta del 16 e 17 maggio u.s.;

Rilevato che è necessario approvare:

- il preventivo con le spese di competenza trasmesso dall'Avv. Stefano Cresta con mail del 14.05.2024 è stato formulato in maniera unitaria e globale per tutti i 13 Comuni aderenti alla difesa congiunta:

- Compenso richiesto	€ 37.000,00
- Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 5.550,15
- Subtotale	€ 42.550,00
- Cassa Avvocati (4%)	€ 1.702,00
- Totale imponibile	€ 44.252,00
- IVA 22% su Imponibile	€ 9.735,44
-	€ 53.987,44
- Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 2.556,00
- Compenso lordo compresa la r.a.	€ 56.543,44

- che con gli altri 12 Comuni Consorziati(per un totale di 13 comuni)si è concordato di adottare una ripartizione delle spese legali sulla base della quota di partecipazione di ciascun Comune al consorzio Asa come segue

COMUNI	quota ASA	riparametrazione quota	importo
Bosconero	3,2	6,88	3.891,16 €
Busano	1,5	3,23	1.823,98 €
Ciconio	0,5	1,08	607,99 €
Favria	5,9	12,69	7.174,33 €
Feletto	3,3	7,10	4.012,76 €
Lusigliè	0,7	1,51	851,19 €
Oglianico	2,2	4,73	2.675,17 €
Ozegna	1,7	3,66	2.067,18 €
Pertusio	0,2	0,43	243,20 €
Rivarolo Can.se	22,9	49,25	27.846,12 €
Rivarossa	1,6	3,44	1.945,58 €
Salassa	2,4	5,16	2.918,37 €
San Ponso	0,4	0,86	486,40 €
	46,5	100	preventivo lordo totale € 56.543,44

- che il predetto preventivo è stato successivamente integrato con email del 17.05.2024, e che la quota del Comune di Rivarolo Canavese, risulta essere pari ad euro 27.847,44, comprensiva di Spese generale 15%, CPA 4% ed IVA 22% e di ritenuta d'acconto.

Richiamate le note di corrispondenza: n. prot. 9944/2024, 10006/2024, 10007/2024 e 10495/2024.

Precisato che il Segretario generale confrontandosi con i candidati Sindaci (giuste comunicazioni dell'Avvocato in data 16 e 17.05.2024) ha ricevuto da loro conferme circa la ratifica (in Consiglio

Comunale) della delibera di Giunta comunale autorizzativa al giudizio e alle conseguenti variazioni di bilancio a copertura.

Vista la Pec trasmessa in data 20.05.2024 per presa visione da parte del dirigente del testo della proposta.

Visto che ai sensi dell'art. 23 comma 7 dello Statuto Comunale il Sindaco in quanto rappresentante legale dell'ente promuove e resiste alle liti.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000.

Visti:

- L'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;
- L'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Vista la deliberazione di variazione di bilancio assunta nella presente seduta di giunta, prodromica ad assumere il relativo impegno per l'incarico legale.
- 3) di affidare all'avv. Stefano Cresta con Studio in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47 e alla sua collaboratrice avv. Laura Polito l'incarico di rappresentare e di difendere i diritti e gli interessi del Comune nel giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Torino in esecuzione dell'ordinanza n. 06871/24 del 14.03.2024 – pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione in contraddittorio con il Consorzio Azienda Servizi Ambiente - A.S.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 07088150011) con il prof. Avv. Marco Aiello, Unicredit S.p.a. (C.F. 00348170101) con l'avv. Andrea Zanetti, il Comune di Valperga Canavese, il Comune di Cuorgné, il Comune di Valchiusa, il Comune di Traversella, il Comune di Vidracco, il Comune di Vistrorio, il Comune di Baldissero Canavese, il Comune di Rueglio, il Comune di Brosso, gli altri 12 Comuni sopra elencati, l'Unione montana Alto Canavese, l'Unione montana Gran Paradiso, l'Unione montana Valle Sacra, l'Unione di Comuni montani Valchiusella, l'Unione montana Val Gallenca, Unione montana Valli Orco e Soana il Comune di Bairo ed altri.
- 4) Di eleggere il proprio domicilio digitale presso la pec dell'Avv. Stefano Cresta avvstefanocresta@cnfpec.it e presso la pec dell'Avv. Laura Polito all'indirizzo laurapolito@pec.ordineavvocatorino.it.
- 5) di demandare al Responsabile del settore affari generali la determinazione dell'impegno di spesa, di presunti Euro 27.847,44 e l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti facendo anche provvedere anche alle eventuali variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
- 6) Di trasmettere il presente atto ai predetti legali.
- 7) di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n.267/2000, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROSTAGNO ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Aldo MAGGIO
